



**MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE A
QUELLE ADOTTATE AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

2024 – 2026

ALLEGATO A DEL PTPCT 2024-2026

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

Ex D.lgs. nr. 231/01

INDICE

1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.	3
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3
3	Delitti di criminalità organizzata	3
4	Concussione e corruzione	4
5	Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	4
6	Delitti contro l'industria e il commercio.....	4
7	Reati societari.....	5
8	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	5
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	6
10	Delitti contro la personalità individuale.....	6
11	Abusi di mercato	6
12	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	6
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	7
14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	7
15	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	8
16	Reati ambientali	8
17	Impiego di lavoratori irregolari.....	9
18	Reati transnazionali.....	9
19	Reati Tributari	10

1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

L'articolo 24 del Decreto sanziona i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nei casi previsti agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n.1, 640-bis e 640-ter del codice penale.

In dettaglio si tratta dei reati di seguito riportati:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 24-bis del Decreto (*introdotto dall'articolo 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008*) sanziona i delitti informatici e i reati commessi nel trattamento illecito dei dati, nei casi previsti agli articoli 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640 quinquies del codice penale.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3 Delitti di criminalità organizzata

L'articolo 24-ter del Decreto (*introdotto dall'articolo 2 della Legge n. 94 del 15 luglio 2009*), sanziona i delitti di criminalità organizzata commessi nei casi previsti agli articoli 407, comma 2 lett. A) n.5, 416, 416-bis, 416-ter, 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 416. comma 6, c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416, commi 1-5, c.p.).
- Armi da guerra, esplosivi o armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. A), n.5, c.p.).

4 Concussione e corruzione

L'**articolo 25** del Decreto (con le modifiche apportate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012) sanziona i delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione commessi nei casi previsti agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 321, 322 del codice penale.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Concussione (art. 317 c.p.).
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità. (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.).

5 Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'**articolo 25-bis** del Decreto (*introdotto dal Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, che è stato convertito con l'apporto di alcune modifiche dalla Legge n. 409 del 23 novembre 2001*) sanziona i reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento commessi nei casi previsti agli articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 del codice penale.).

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete al fine di scemarne il valore (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate o alterate attribuendo un valore superiore a quello originario (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede. (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato o commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

6 Delitti contro l'industria e il commercio

L'**articolo 25-bis1** del Decreto, (*aggiunto dall'articolo 15, comma 7 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009*), sanziona i delitti contro l'industria e il commercio commessi nei casi previsti agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci art. 517 C.P.
- Fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c. p.).

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-quater c.p.).

7 Reati societari

L'**articolo 25-ter** del Decreto, (aggiunto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, con le modifiche apportate dall'articolo 34 della Legge 262 del 28 dicembre 2005, dall'articolo 37, comma 34, del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012) sanziona i reati societari nei casi previsti agli articoli 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637, 2638 comma 1 e 2 del codice civile.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (per società quotate e non) (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.).
- Impedito controllo, qualora vi sia un danno ai soci (art. 2625, comma 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi dell'amministratore o componente del Consiglio di Amministrazione in società quotate (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31].
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati. (at. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'**articolo 25-quater** del Decreto, (aggiunto dall'articolo 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003), sanziona i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinques, 270-sexies, 280, 280-bis, 289, 302 del codice penale e dalle leggi speciali, in particolare l'articolo 1 del Decreto legge n. 625 del 15 dicembre 1979, convertito con modifiche nella Legge n. 15 del 6 febbraio 1980 e l'articolo 2 della convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art.270-bis c.p.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (assistenza agli associati) (Art.270-ter c.p.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi speciali (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) (Art. 270-quater c.p.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi penali (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) (Art.270-quinques c.p.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi speciali (condotte con finalità di terrorismo) (Art.270-sexies c.p.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi speciali (attentato per finalità terroristiche o di eversione) (Art.280 c.p.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi speciali (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) (Art.280-bis c.p.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi speciali (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) (Art.289 c.p.).

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi speciali (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) (Art.302 c.p.).
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art.1 D.L. 15.12.1979, n°625, conv. con mod. nella L. 06.02.1980, n°15).
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (Art.2 Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999).

9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'articolo 25-quater-1 del Decreto, (aggiunto dall'articolo 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006), sanziona i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsti dall'articolo 583-bis del codice penale.

10 Delitti contro la personalità individuale

L'articolo 25-quinquies del Decreto, (aggiunto dall'articolo 5 della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003), sanziona i delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, in particolare agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis comma 1 c.p.).
- Atti sessuali con minore di età compresa tra 14 e 18 anni in cambio di denaro (Art. 600-bis, comma 2, c.p.).
- Utilizzo di minori per realizzare o produrre materiale pornografico ovvero commerciare tale materiale (anche per ipotesi di pornografia virtuale) (Art.600-ter, commi 1 e 2, c.p.).
- Distribuzione, diffusione o cessione, anche gratuita, di materiale pornografico con minori (Art.600-ter, commi 3 e 4, c.p.).
- Consapevole detenzione di materiale pornografico (anche per ipotesi di pornografia virtuale) (Art.600-quater C.P.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38].
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 - quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (Art. 603-bis. Codice Penale).

11 Abusi di mercato

L'articolo 25-sexies del Decreto, (aggiunto dall'articolo 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005), sanziona i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V titolo I-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, articoli 184 e 185.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184).
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

12 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 25-septies del Decreto, (aggiunto dall'articolo 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 e successivamente modificato dall'articolo 300 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, il cosiddetto "Testo Unico sulla Sicurezza"), riguardante i reati di cui agli articoli 589 e 590 del c.p., sanziona i delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.).
- Omicidio colposo commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (eccetto art.55 Testo Unico) (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.).

13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'articolo 25-octies del Decreto, (introdotto dall'articolo 63 comma 3 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007), sanziona i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti agli articoli 648, 648-bis, 648-ter del codice penale.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Ricettazione se denaro o utilità provengono da delitto punito con pena superiore a 5 anni (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Riciclaggio se denaro o utilità provengono da delitto punito con pena superiore a 5 anni (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, se denaro o utilità provengono da delitto punito con pena superiore a 5 anni (art. 648-ter c.p.).

14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'articolo 25-novies del Decreto, (introdotto dall'articolo 15 comma 7 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009), sanziona i delitti in materia di violazione del diritto d'autore agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, 174-quinquies della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett. a-bis L. 633/41).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171-ter, comma 1, lett. a, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171-ter, comma 1, lett. b, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (art. 171-ter, comma 1, lett. c, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (art. 171-ter, comma 1, lett. d, L. 633/1941).

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (art. 171-ter, comma 1, lett. e, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171-ter, comma 1, lett. f, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (art. 171-ter, comma 1, lett. f-bis, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter, comma 1, lett. h, L. 633/1941).
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171-ter, comma 2, lett. a, L. 633/1941).
- Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis, L. 633/1941).
- Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171-ter, comma 2, lett. b, L. 633/1941).
- Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (art. 171-ter, comma 2, lett. c, L. 633/1941).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti d'apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'articolo 25-decies del Decreto, (aggiunto dall'articolo 4 della Legge n. 116 del 3 agosto 2009), sanziona i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 377-bis del codice penale.

16 Reati ambientali

L'articolo 25-undecies del Decreto, (aggiunto dal D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011), sanziona i reati ambientali previsti dagli articoli 727, 733-bis del codice penale, dagli articoli 137, 256-260, 260-bis del D.Lgs. 152/06, dagli articoli 1 e 2 della L. 150/92 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 202/07.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/06, art. 137);

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).

17 Impiego di lavoratori irregolari

L'articolo 25-duodecies (aggiunto dall'art.2 del D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012), sanziona la commissione dei delitti previsti dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998. Il citato articolo 22 prevede il sanzionamento per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, nei termini di legge), revocato o annullato.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

La condizione di "particolare sfruttamento" si verifica qualora il fatto sia stato commesso esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Reati di Razzismo e Xenofobia Art. 25 terdecies

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3 comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

* * *

In aggiunta ai reati appena esposti la responsabilità amministrativa di un Ente sorge anche in relazione ai reati descritti nel paragrafo che segue.

18 Reati transnazionali

I reati transnazionali sono introdotti dagli articoli 3 e 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006. L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati sono previsti dagli articoli 377, 378 e 416-bis del codice penale e nelle leggi speciali, in particolare all'articolo 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973, all'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 e all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

In dettaglio riguarda i reati di seguito riportati:

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere (art.416 c.p.).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23/1/1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 D.P.R. 09.10.1990 n°309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs 25/7/1998, n. 286).

19 Reati Tributari

Art. 25 quinquiesdecies dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti (comunemente descritto come reato di falsa fatturazione).

Art. 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”.

Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.